

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA

(AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUI - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n.296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Allegato 1 Tariffa I Testo Unico n. 39/1983) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI)

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUI - AUTOCARRI Art 1 c. 240 L.296/2006 ¹⁾	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,00 4,50	2,21 3,31	3,09 4,59	2,27 3,78
EURO 1 (fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,90 4,35	2,13 3,20	2,99 4,48	2,20 3,30
EURO 2 (fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,80 4,20	2,06 3,09	2,88 4,33	2,12 3,19
EURO 3 (fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,70 4,05	1,99 2,98	2,78 4,17	2,05 3,07
EURO 4/5/6 fino a 100 KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87	1,90 2,85	2,66 3,99	1,96 2,94
AUTOBUS	2,94	2,16	3,03	2,23
⁽²⁾ AUTOVEICOLI SPECIALI (All. 1 Tariffa I Testo Unico tasse automobilistiche approvato con DPR n. 39/1953)	0,43	0,32	0,44	0,32
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 19,11			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 50,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE a 11 KW o 15 (oltre all'importo base)	
EURO 0	26,00		1,70 per ogni KW - 1,25 per ogni CV	
EURO 1	23,00		1,30 per ogni KW - 0,96 per ogni CV	
EURO 2	21,00		1,00 per ogni KW - 0,74 per ogni CV	
EURO 3 e successivi	19,11		0,88 per ogni KW - 0,65 per ogni CV	

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarristi Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006: per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

(2) Allegato 1 Tariffa I Testo Unico n. 39/1953: trattori stradali; avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autocarri attrezzi; autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche; autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici; autosgranatrici; autotrebbratrici; autoambulanze; autofunebri; autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie; autoveicoli per radio cinema-sonoro; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzato per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autopercoratrici; autosega; autoveicoli attrezzati per campeggio; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni.

Alle tipologie di autoveicoli ad uso speciale non comprese nell'elenco della Tariffa I è attribuita una portata fittizia ai fini fiscali nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione (art. 203, c. 3, DPR n. 495/1992). A tali veicoli si applicano i tariffari previsti per gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate (considerando la portata fittizia ai fini fiscali e non la portata) e i tariffari per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate.

ESENZIONI

Sono esenti:

1) veicoli adattati di proprietà di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione, e i veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni (Per l'handicap psichico o mentale è necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento). **Queste esenzioni possono essere richieste per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario del veicolo oppure al familiare intestatario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.**

2) Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo (art. 20 TU n. 39/1953).

3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale. Tali veicoli, se posti in circolazione,

sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli (art. 63 Legge n. 342/2000).

4) Esenzioni permanenti: veicoli del Presidente della Repubblica, veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, autobus che effettuano servizi postali, autocarri destinati al servizio di estinzione degli incendi, autoveicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche, autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, velocipedi/motocicli/motocarrozze destinati alla deambulazione degli invalidi (art. 17 TU n. 39/1953).

RIDUZIONI

La tassa è ridotta a 1/4 del tributo dovuto per autoveetture ed autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni. La riduzione a 1/4 si applica anche agli autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione (art. 17 Legge n. 449/1997).

La tassa è ridotta a 1/4 per le autoveetture adibite al trasporto pubblico da piazza (TU n. 39/1953 allegato 1 tariffa C), al 50% per autoveicoli adibiti per trasporto latte/carni macellate/immondizia/generi monopoli/carri botte per vuotatura pozzi neri (art. 22 TU n. 39/1953), al 50% per autoveetture da noleggio da rimessa (TU n. 39/1953 allegato 1 tariffa C), al 40% autoveetture adibite a scuole guida (TU n. 39/1953 allegato 1 tariffa C), a 1/3 per autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare (TU n. 39/1953 allegato 1 tariffa D).

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50% (art. 1, comma 1048, L.145/2018).

ATTENZIONE! Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento, le informazioni ed i recapiti di assistenza sono disponibili sul sito www.aci.it



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA (TERMINI DI PAGAMENTO)

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione ed è corrisposta per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione ed è corrisposta per un periodo superiore a 6 mesi fino alla scadenza di gennaio o luglio (decreto n. 462/1998).

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

$$(\text{€ } 2,66 \times \text{n. mesi})$$

$$\text{Tassa} = \frac{\text{-----}}{12} \text{ arrotondato al centesimo di euro } \times \text{n. KW}$$

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

ANNOTAZIONE FERMO VEICOLI

Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art.86 del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, non fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

Il D.Lgs. 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1% per ogni giorno di ritardo
	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%
	oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	4,29%
	oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento e fino alla notifica di atti di accertamento	5%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dall'1.1.2017, 0,3% annuo dall'1.1.2018, 0,8% annuo dall'1.1.2019, 0,05% annuo dall'1.1.2020, 0,01% annuo dall'1.1.2021, 1,25% annuo dall'1.1.2022, 5% annuo dall'1.1.2023 e 2,50% annuo dall'1.1.2024), con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL CODICE DELLA STRADA (Dlgs n. 285/1992)

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, motoarticolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

ATTENZIONE! Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento, le informazioni ed i recapiti di assistenza sono disponibili sul sito www.aci.it



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)*

Portata in Kg		4 mesi	8 mesi	12 mesi
OLTRE	FINO			
0	400	6,57	13,13	19,11
400	800	8,65	17,30	25,18
800	1000	11,10	22,25	32,37
1000	1500	14,80	29,67	43,16
1500	2000	21,00	42,03	61,15
2000	2500	27,20	54,39	79,13
2500	3000	33,30	66,75	97,12
3000	3500	39,60	79,11	115,11
3500	4000	45,70	91,47	133,09
4000	4500	51,90	103,83	151,07
4500	5000	58,10	116,19	169,06
5000	6000	64,30	128,55	187,05
6000	7000	71,70	143,39	208,63
7000	8000	79,10	158,22	230,21

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi impo
rti sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	19,11
Oltre 400 fino a 800 Kg	23,98
» 800» 1.000»	30,83
» 1.000» 1.500»	41,11
» 1.500» 2.000»	58,24

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	19,11
Oltre 400 fino a 800 Kg	25,18
» 800» 1.000»	32,37
» 1.000» 1.500»	43,16
» 1.500» 2.000»	61,15

TARGHE PROVA

Autoveicoli	148,33
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	22,25

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa	Descrizione	1 MESE	4 MESI	12 MESI	Tariffa	Descrizione	1 MESE	4 MESI	12 MESI
		€ 2,22	€ 8,87	€ 25,82			€ 48,81	€ 195,22	€ 568,10
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate				Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore			
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 6,66	€ 26,62	€ 77,47	Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 48,81	€ 195,22	€ 568,10
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 22,18	€ 88,74	€ 258,23			€ 68,77	€ 275,09	€ 800,51

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari e gli autoveicoli inibiti al traino. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE! Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento, le informazioni ed i recapiti di assistenza sono disponibili sul sito www.aci.it



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E SARDEGNA

• Autocarri con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate

• Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)

AUTOCARRI

con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12

C l a s s e	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			164,44	205,55	14,13	17,66
2			19	21	23	25	183,45	229,31	15,76	19,70
3			21	23	25	27	202,45	253,06	17,39	21,74
4	15						240,46	300,58	20,66	25,82
5			23				302,85	378,56	26,02	32,52
6					27	29	317,31	396,64	27,26	34,08
7					29		469,77	587,21	40,36	50,45

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

C l a s s e	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)						
1	12		23	29							245,83	307,29	21,12	26,40
2			29	31					36	40	268,97	336,21	23,10	28,88
3			31	33			36	38			372,26	465,33	31,98	39,98
4					36	38			40		428,04	535,05	36,78	45,97
5							38	40			502,41	628,01	43,16	53,95
6			33		38						565,21	706,51	48,56	60,70
7							40				743,70	929,62	63,89	79,86

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per il trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di caribotte per monopolio nonché per caribotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

ATTENZIONE! Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento, le informazioni ed i recapiti di assistenza sono disponibili sul sito www.aci.it

